

MOA

RG n. 53007/2012  
Repert. n. 10562/2016 del 31/05/2016

MOA  
Gou 5672/16  
Rep 10562/16



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile

In persona del giudice unico

Dott. Vittorio Carlomagno

A

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 53007 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.15 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

tra

~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXX~~ (CF ~~XXXXXXXXXX~~), rappresentata e difesa dall'avv. Laila Perciballi, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, circ.ne Trionfale 38,

**ATTORE**

e

~~XXXXXXXXXX~~, CF ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cardarelli, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Alessandria 208,

**CONVENUTA**

**OGGETTO: somministrazione**

conclusioni per parte attrice:

*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e deduzione, e rimessa la causa sul ruolo per eventuale espletamento delle prove richieste:*

*In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'inadempimento agli obblighi contrattuali, per il ritardo nella rettifica della fatturazione e nell'esecuzione del servizio di voltura e/o subentro del contratto n. 697 511 521 ovvero per i fatti di cui è causa; per l'effetto:*

*-condannare la convenuta a risarcire a parte attrice tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, oltre che all'integrale rimborso dell'IVA -non potuta detrarre -nella misura indicativa di euro 11.680/09, salvo ulteriori, così suddivisi:*

*- Euro € 7.680/09 quale Iva non potuta scaricare, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola fattura ad oggi;*

- e/o Euro 1000/00 per gli indennizzi automatici indicati in narrativa,  
- e/o Euro 3000/00 per risarcimento di tutti i danni patrimoniali, anche per il danno "da lucro cessante" e i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice: salvo diversa, maggiore o minore, misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, anche per la modifica dell'agenda lavorativa della titolare del ~~XXXXXX~~ la quale ha ripetutamente rappresentato le proprie rimostranze alla convenuta, senza ottenere alcun riscontro.

-in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice ed condannare Enel ad effettuare il rimborso/indennizzo dell'IVA in base alla risultanze istruttorie.

Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge sulla somma che verrà liquidata, decorrenti dal dì dell'evento al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del presente procuratore che se ne dichiara antistatario.

conclusioni per parte convenuta:

Piaccia alla giustizia del Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,

- in via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo,

-- ex art. 210 cpc, ordinare alla Sig.ra ~~XXXX~~ la produzione in giudizio dei mastri contabili relativi alle utenze dell'elettricità e del gas; le dichiarazioni Iva annuali ed infrannuali; i modelli Unico relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;

-- in ogni caso non ammettere le richieste istruttorie e la documentazione versata in atti dall'attrice con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cpc, in quanto inammissibili e tardive per i motivi evidenziati in corso di causa, e nell'ipotesi di ammissione della prova per testi ammettere la prova contraria;

- nel merito, rigettare le domande proposte nei propri confronti perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrente.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La attrice ha convenuto in giudizio il proprio fornitore di elettricità deducendo il suo inadempimento contrattuale per il ritardo nella rettifica della fatturazione e nell'esecuzione del servizio di voltura e subentro nel contratto, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. 7.680,09, pari all'Iva indicata nelle fatture emesse prima della voltura e non potuta detrarre, oltre che al risarcimento del danno ulteriore, patrimoniale e non patrimoniale e degli indennizzi automatici dovuti per la mancata risposta ai reclami. per un totale di €. 11.680,09.

Parte convenuta deduce l'infondatezza della domanda, assumendo di avere tempestivamente dato corso alla voltura non appena ricevuta la prima richiesta utile presentata dalla attrice, e l'assenza di prova del danno.

La causa viene in decisione sulla documentazione prodotta in atti, avendo il giudice disatteso le richieste istruttorie da entrambe le parti formulate.



I seguenti fatti sono pacifici. La ditta individuale ~~V. Bonanno~~ di ~~1000~~ ha acquistato nel maggio 2008 dalla ~~R. S. S.~~ l'azienda di ristorazione da questa esercitata in Roma alla Circonvallazione Trionfale nr° 38/44; tra la ~~R. S. S.~~ ed ~~E. S. S.~~ intercorreva, all'epoca, un contratto per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale; il 17.6.2008, la Sig.ra ~~M. S. S.~~, legale rappresentante della ~~R. S. S.~~, ha comunicato ad ~~E. S. S.~~ la volontà di cessare il rapporto contrattuale senza interruzione della fornitura, rappresentando il subentro di altro utente nella stessa; dal 2009 la sig.ra ~~M.~~, legale rappresentante della Ditta ~~S. S. S.~~, ha sottoscritto un nuovo contratto per la fornitura di energia con altro gestore, Ennergit, mentre il rapporto per la fornitura di gas naturale è proseguito con ~~E. S. S.~~, ma restando intestato al precedente titolare dell'attività; ~~E. S. S.~~ ha proceduto alla voltura del contratto di somministrazione di gas naturale nel maggio del 2012, successivamente alla richiesta a firma della sig.ra ~~M.~~ datata 26.04.12 (doc. 7 di parte attrice, 2 di parte convenuta).

Parte attrice sostiene che ~~E. S. S.~~ si è resa inadempiente per non aver proceduto tempestivamente alla voltura, richiesta dalla sig.ra ~~M.~~ sin dal 2008, e per aver continuato ad emettere fatture nei confronti della ~~R. S. S.~~ così impedendo alla sig.ra ~~M.~~ di portare in compensazione l'Iva esposta nelle fatture. A tal fine fa riferimento alle richieste anteriori prodotte in atti, aggiungendo di avere altresì proposto, in occasione del ricevimento di ogni fattura, ulteriori solleciti e reclami telefonici mediante il servizio clienti di ~~E. S. S.~~

Parte convenuta sostiene che delle comunicazioni prodotte in atti l'unica idonea a determinare a suo carico l'obbligo di procedere alla voltura è l'ultima, alla quale ha dato seguito tempestivamente, mentre quelle anteriori o sono indirizzate ad altro soggetto o non sono riferibili alla attrice.

Occorre pertanto esaminarle singolarmente per il loro contenuto.

La lettera del 25.11.2008 (doc. 3 di parte attrice) risulta inviata a ~~R. S. S.~~, soggetto diverso da ~~S. S. S.~~, benché avente il medesimo indirizzo.

La lettera del 13.3.2009 (doc. 4) è sottoscritta da soggetto non avente la rappresentanza della ditta attrice, a sig.ra ~~M. S. S.~~, legale rappresentante della ~~R. S. S.~~, ed è indirizzata ad ~~S. S. S.~~, soggetto diverso da ~~R. S. S.~~, benché avente il medesimo indirizzo.

Il fax del 19.3.2009 (doc. 5) non è sottoscritto, ma non ne è contestata la ricezione.

La lettera del 19.10.09 (doc. 6) non è contestata ed è sottoscritta dalla sig.ra ~~M.~~

Le ulteriori lettere prodotte in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c non presentano, nella copia prodotta, una data leggibile (sono parzialmente coperte dagli avvisi di



ricevimento, sovrapposti nell'esecuzione della copia), sicché parte convenuta, nella comparsa conclusionale rileva che i medesimi avvisi di ricevimento, datati 20.4.2009 e 21.10.2011, non apparirebbero loro riferibili.

Tale rilievo non tiene conto della presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, essendo a carico del destinatario la prova di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015).


Sicché almeno con riferimento alle tre comunicazioni citate per ultime si deve rilevare l'assenza di profili formali sui quali il destinatario potesse fare leva per non dare seguito alla richiesta di voltura. E' il caso di rilevare che tutte queste comunicazioni dal loro contenuto risultano essere solleciti o rinnovi di precedenti analoghe comunicazioni,

In una valutazione complessiva della vicenda poi si deve tenere presente che la richiesta di voltura della medesima utenza era pacificamente stata trasmessa dalla cessionaria, sig.ra ~~XXXXXX~~ ~~XXXX~~, sin dal 17.06.08 e che eventuali problemi di carattere formale non precludevano al gestore, anche sulla base del dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto, di attivarsi per sollecitare dal cliente una richiesta ineccepibile sotto l'aspetto formale, non essendovi alcuna ragione di presumere che le richieste provenissero da soggetti non legittimati o impostori. Sicché i documenti, al di là di rilievi formali, nella massima parte discutibili (e almeno in parte del tutto infondati) concorrono a fondare il giudizio che la attrice abbia proceduto, sin dal proprio subentro nell'attività commerciale, a richiedere la voltura a proprio nome, come era suo interesse e come avviene nella generalità dei casi.

Il danno conseguente alla violazione contrattuale posta in essere da ~~XXXXXXXXXX~~ è individuato da parte attrice in primo luogo nella mancata detrazione dell'IVA ricompresa nelle fatture emesse a nome del precedente titolare ma pagate dalla sig.ra ~~XXXX~~.

A questo proposito parte convenuta sostiene che nel caso in esame l'IVA non portata in compensazione si trasformerebbe in costo deducibile e pertanto ipotizza che la attrice abbia comunque beneficiato della relativa deduzione, sicché il danno sarebbe pari non all'IVA non compensata ma alla differenza fra questa e la minore IRPEF versata per effetto della deduzione come costo dell'IVA. Ma pare evidente che l'intestazione delle fatture ad un soggetto diverso dal dichiarante precludesse allo stesso modo la loro detrazione ai fini IVA e la loro deducibilità come costo dall'IRPEF.

Ai fini della presente decisione non appare necessario valutare se tale danno sarebbe o meno interamente recuperabile da parte della attrice per effetto della rettifica delle fatture progressivamente da parte di ~~XXXXXXXXXX~~, prevista nella proposta transattiva avanzata dalla convenuta in corso di causa.



Si tratta, appunto, di una proposta transattiva, che prevede la rinuncia da parte dell'attrice ad ogni risarcimento del danno, e che questa non era tenuta ad accettare. Solo la spontanea ed incondizionata offerta di rettifica delle fatture avrebbe sollevato il problema della valutazione della condotta del creditore sotto il profilo dell'onere di diligenza a carico del danneggiato (art. 1227 c.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve riconoscere integralmente la voce di danno relativa alla mancata detrazione dell'IVA, sulla base della quantificazione operata da parte attrice, che non è contestata.

La domanda risarcitoria invece deve essere rigettata per le altre voci richieste, danno patrimoniale ulteriore, lucro cessante, danno non patrimoniale, per difetto di specifica allegazione.

Anche la domanda relativa ai c.d. "indennizzi automatici", che fa riferimento in modo del tutto generico alla disciplina regolatoria di settore, deve essere rigettata siccome indeterminata e carente di prova.

In questi termini le domande di parte attrice devono essere parzialmente accolto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando,  
accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta [REDACTED]  
condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno della somma di € 7.680,09, oltre interessi legali e rivalutazione se ed in quanto superiore al tasso legale da ogni singola fattura al saldo;  
rigetta nel resto le domande di parte attrice;  
condanna la convenuta [REDACTED] alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 6000,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Laila Perciballi.

Roma, 22.05.16

IL GIUDICE  
Dott. Vittorio Carlomagno

*Vittorio Carlomagno*

